



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 30/04/2002

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI 16 aprile 2002, n. 95

Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 825 - "Legge 8 novembre 2000, n. 328 - art. 28 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2000" - Riparto tra le Regioni di finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi in favore delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e senza fissa dimora" - Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti regionali - Approvazione graduatoria anno 2001".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 16 aprile 2002, in Bari, nella sede del Settore:

- Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - art. 3, 2° comma;
- vista la L.r. 4 febbraio 1997, n. 7 - art. 5;
- richiamata la direttiva della Giunta Regionale concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa approvata con deliberazione 28 luglio 1998, n. 3261;
- richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 3698 del 31 luglio 1998 di nomina del Dirigente del Settore Servizi Sociali previsto dalla L.R. n. 18/74 e successive modifiche ed integrazioni;
- richiamata la disposizione di cui all'atto dirigenziale n. 002 del 20.08.1998 e successive integrazioni;
- viste le risultanze del procedimento amministrativo concernente l'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento presentati per l'anno 2001 dai soggetti aventi titolo ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2001, n. 825;
- valutata e condivisa la proposta del dirigente dell'Ufficio Anziani, responsabile del procedimento amministrativo a livello centrale, di approvare la predetta graduatoria formulata in conformità ai criteri e alle modalità di accesso ai contributi statali dalla Giunta Regionale con deliberazione 26 giugno 2001, n. 825;
- considerato che le richiamate disposizioni di Giunta Regionale prevedono che all'approvazione della graduatoria e al finanziamento dei progetti si provvede con atto dirigenziale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed inoltre stabiliscono che:
- i progetti, redatti in conformità al D.P.C.M. 15 dicembre 2000, dovranno essere presentati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno raccomandata A.R.;

- saranno ritenuti regolarmente presentati i progetti spediti entro il predetto termine; a tale scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione;

- alla formazione di una graduatoria unica dei progetti ammissibili al finanziamento si provvederà sulla base dei seguenti criteri:

1. ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 15 dicembre 2000 priorità a favore dei progetti del Comune di Bari, quale capoluogo di area metropolitana come individuato dall'art. 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

2. successiva priorità a favore dei progetti dei Comuni capoluogo di provincia di Brindisi, Focaia, Lecce e Taranto quali grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15.12.2000 e in subordine della popolazione residente;

3. successiva priorità ai progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle IPAB da realizzarsi nelle grandi aree urbane, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15.12.2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti 1 e 2;

4. i progetti di tutti gli altri Comuni tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15.12.2000 e in subordine della popolazione residente;

5. i progetti proposti dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato e dalle EPAB da realizzarsi in tutti gli altri Comuni, tenendo conto del documentato numero di persone senza fissa dimora o di persone e nuclei familiari in stato di bisogno primario di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 2 del D.P.C.M. 15.12.2000 e in subordine della popolazione residente dei Comuni interessati alle iniziative a condizione che non siano duplicazione d'interventi nelle aree territoriali previsti dai progetti di cui ai precedenti punti;

6. fermo restando le priorità fissate dai precedenti punti, dare preferenza ai progetti che, a seguito di accordo di programma definito nella fase progettuale, nell'ordine prevedono:

a) nella realizzazione del progetto l'attività di rete tra organizzazioni del terzo settore e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;

b) la previsione, nell'ambito del progetto, di percorsi di accompagnamento e graduale inserimento sociale, che colleghino il superamento dell'emergenza con l'avvio di processi di reinserimento e recupero di capacità delle persone interessate;

c) l'integrazione tra diverse aree di intervento e servizi, quali quello sanitario, assistenziale, formativo, nell'attuazione del progetto;

d) l'indicazione da parte dei soggetti proponenti di strumenti di autovalutazione e verifica dei risultati conseguiti nell'ambito dei progetti;

e) l'integrazione con altri progetti e iniziative esistenti a livello locale, che pur non riguardando specificatamente le persone senza fissa dimora e in stato di povertà estrema, possono utilmente

raccordarsi ai progetti a loro favore e agevolare il loro reinserimento sociale;

7. gli organismi non lucrativi di utilità sociali, le organizzazioni di volontariato e le IPAB, per accedere al finanziamento devono attestare l'iscrizione ai rispettivi albi, registri e/o elenchi anagrafici;

- richiamato l'art. 28 della L. 8 novembre 2000, n. 328 "Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema";

- richiamato il D.P.C.M. 15 dicembre 2000 "Riparto tra le Regioni di finanziamenti destinati al potenziamento dei servizi in favore delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora".

Preso atto che Il presente provvedimento non comporta gli adempimenti contabili di cui agli artt. 76 - 78 - 79 della L.R. 28/2001 trattandosi di approvazione della graduatoria regionale di progetti da finanziare con successive determinazioni con risorse statali vincolate.

DETERMINA

1. di approvare, in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 26 giugno 2001 n. 825, la graduatoria regionale dei progetti per la realizzazione degli Interventi di potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e DPCM 15 dicembre 2000, formulata secondo l'ordine prioritario stabilito dalla stessa deliberazione di cui al tabulato A) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dichiarare non ammissibili i progetti elencati nel tabulato B) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale per le motivazioni indicate a fianco di ciascun progetto;

3. di riservarsi di provvedere al finanziamento dei progetti con atti Successivi;

4. di disporre, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione 26 giugno 2001, n. 825, la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

5. gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati all'Ufficio "Anziani" del Settore;

6. avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al T.A.R. di Puglia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, redatto In duplice esemplare, si compone di n. 5 pagine compresi gli allegati, è immediatamente esecutivo.

Di Carlo